



## COMUNE DI MASSA LUBRENSE



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

## PROGETTO BIBLIOPOLIS

**Obiettivo: BIBLIOTECA DI STORIA PATRIA ON-LINE**

In collaborazione con



Sede di Massa Lubrense

**N° DI INSERIMENTO: 181**


**TITOLO: *Il Conservatorio di S. Teresa e i diritti negati dei bambini di Massa Lubrense***

- **LIVELLO BIBLIOGRAFICO:** Monografia
- **TIPO DI DOCUMENTO:** Testo a stampa (moderno)
- **AUTORE:** Maria Teresa Morvillo
- **LUOGO DI PUBBLICAZIONE:** Massa Lubrense
- **DATA DI PUBBLICAZIONE:** S.D.
- **EDITORE:** S.E.
- **TIPOGRAFIA:** S.T.
- **LUOGO DI STAMPA:** Massa Lubrense
- **DATA DI STAMPA:** S.D.
- **EDIZIONE:** S.D.
- **LINGUA DI PUBBLICAZIONE:** Italiano
  
- **DESCRIZIONE FISICA:**
  - **FORMATO:** (21 cm x 15 cm)
  - **VOLUMI:** 1                      **TOMI:** /
  - **PAGINE:** 35
  - **TAVOLE:** /
  - **ALLEGATI:** /
  
- **ISBN:**
  
- **NOTE GENERALI:** Copia dattiloscritta. Scheda redatta da Francesco Foti e Gennaro Galano il 24/11/2015



*ISTITUTI RIUNITI  
DI  
ASSISTENZA ALL'INFANZIA*

*IL CONSERVATORIO S. TERESA  
E  
I DIRITTI NEGATI DEI BAMBINI  
DI  
MASSA LUBRENSE*









**Convenzione sui Diritti dell'Infanzia**

approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni

Unite il 20 novembre 1989,

ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176

**Articolo 3**

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

**Articolo 23**

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.



## **Articolo 27**

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

## **Articolo 31**

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile.



Nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) del Circolo didattico di Massa Lubrense si legge:

*“ Dalla lettura del territorio e da indagini conoscitive è emerso che la platea scolastica vive i seguenti disagi:*

- *difficoltà tra i bambini ad instaurare rapporti relazionali;*
- *prevalenza di una cultura adultocentrica e scarsa attenzione ai principali diritti dell'infanzia: gioco, socializzazione, creatività, ambiente vivibile.”*

I docenti che incontrano i propri alunni quotidianamente e che, per le specifiche competenze professionali, sono valutatori attendibili non solo dei disagi attuali ma anche e soprattutto delle tracce che questi disagi potranno lasciare nello sviluppo futuro dei nostri bambini, fanno bene a segnalare ciò che percepiscono come fattore frenante del processo educativo e della socializzazione.

Anche i genitori lamentano la scarsità di iniziative per il tempo libero dei propri figli, ma spesso si limitano a generiche espressioni di rammarico e non riescono ad individuare i responsabili di uno stato dei fatti che sembra non avere soluzioni.

Non è necessario essere esperti pedagogisti o psicologi per sapere che le difficoltà lamentate dai docenti e dai genitori più attenti hanno una sola causa che è la mancanza di spazi di aggregazione e di iniziative che sottraggano i bambini alla noia e alle lunghe ore televisive.

Se non ci fossero soluzioni, bisognerebbe rassegnarsi a scelte in netta controtendenza rispetto all'impegno ormai diffuso di pensare le città a misura di bambini.

Queste soluzioni invece ci sono e sono quanto mai facili.

I bambini di Massa Lubrense sono i soli beneficiari di un Ente che, per loro conto, amministra un patrimonio che, per colpevole incuria e per troppo tempo, è stato sottratto ai fini per i quali era stato creato.



In estrema sintesi e per semplificare, possiamo dire che i **bambini di Massa Lubrense sono proprietari**, tra l'altro, del complesso monumentale S. Teresa che, con una superficie di 3500 mq. può e deve servire direttamente o indirettamente, al soddisfacimento dei loro bisogni educativi.

La conoscenza di questi bisogni e i precisi obblighi imposti dalle leggi, hanno guidato e guidano le scelte operate dagli attuali amministratori dell'Ente, che sono impegnati nel recupero ai fini statutarî di tutto il patrimonio degli "Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia"

Lo statuto, che è la legge che regola inderogabilmente l'amministrazione dell'Ente infatti:

1) individua i destinatari degli interventi di assistenza e beneficenza che sono esclusivamente:

**" bambini e ragazzi in età di obbligo scolastico, compresi quelli frequentanti la Scuola materna" ( Art. 4)**

2) precisa lo scopo che è quello di:

**" promuovere iniziative di supporto educativo e culturale ( per tutti);**

**" attivare interventi a favore dei bambini in situazione di svantaggio socio-culturale o di handicap; ( Art. 1)**

3) impone che:

**" tutte le risorse dell'Ente devono essere destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali" ( Art. 3)**

Questa la verità dei fatti, precisata grazie ad una ricerca accurata durata tre anni e che è testimoniata dai documenti riportati di seguito.

A chi questa verità dispiace non è possibile dare ascolto, perché questo significherebbe, non solo, il tradimento degli obblighi che competono a pubblici amministratori , ma anche e, soprattutto, il tradimento delle aspettative dei tanti che hanno a cuore il benessere dei nostri bambini.

Quando le poche voci del dissenso si fanno assordanti rileggiamo la bella lettera con la quale la persona più autorevole in tema di tutela dei bambini, il ministro Livia Turco, ci incoraggia nel nostro impegno.





*Il Ministro  
per la solidarietà sociale*

*LT/00/1139/6028M*

Roma, 20 dicembre 2000

*Gentile Presidente,*

*leggo con grande attenzione e viva soddisfazione la testimonianza di una preziosa esperienza e della costanza e serietà con le quali è possibile portare avanti il proprio mandato da parte di amministratori responsabili e dotati di grande sensibilità.*

*Desidero pertanto farLe giungere il mio più alto sentimento di stima e la condivisione per il Suo appassionato impegno per "restituire ai bambini" un patrimonio destinato al loro benessere e a una migliore qualità della loro vita.*

*La legge di riforma dell'assistenza assegna alle IPAB, ridisegnandone la disciplina e confermandone l'autonomia, un ruolo importante nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, considerandole un elemento indispensabile alla sua costruzione. La risorsa da esse rappresentata risulterà pienamente fruita quando il potere di controllo e di indirizzo assegnato dall'ordinamento all'autorità pubblica potrà essere pienamente e correttamente esercitato, quando cioè tutte le Regioni avranno avviato un'azione puntuale e concreta per ricostruire le caratteristiche delle IPAB e la loro effettiva operatività.*

*Il processo iniziato mirante alla razionalizzazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e alla loro rivitalizzazione dovrà rendere certamente visibili e interamente fruibili risorse che si manifestano quanto mai indispensabili per l'assistenza alle fasce più indifese della società. A questo fine, esperienze come la Sua appaiono preziose e insostituibili, e il ruolo pubblico di regolamentazione raggiungerà pienamente il suo fine se sarà in grado, grazie alla collaborazione comune, di tutelare i diritti fondamentali di cittadinanza e offrire pari opportunità.*

*RingraziandoLa ancora per l'attenzione e l'impegno, e confidando nella piena collaborazione, mi è gradito farLe giungere un augurio sincero di un sereno e proficuo lavoro.*

*Livia Turco*


*Maria Teresa Morvillo  
Presidente Istituti Riuniti di*



MASSA LUBRENSE, INTERVIENE IL MINISTRO LIVIA TURCO

# No al giardino, suore antibambini

La priora: «Violerebbe la riservatezza per chi è in clausura»



È guerra tra suore e... bambini

GENNARO PAPPALARDO

IL MINISTRO per la solidarietà sociale, Livia Turco, interviene nella vicenda della costruzione di un giardino attrezzato per i bambini massesi perchè le suore di clausura di Santa Teresa si oppongono al progetto dell'Ipab (Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza) di Massa Lubrense.

Il consiglio d'amministrazione degli Istituti riuniti di assistenza all'infanzia, nel quale anni fa sono confluiti anche i Conservatori di Santa Teresa, del SS. Rosario e dell'Ave Gratia Plena, aveva deliberato la realizzazione di un giardino con verde attrezzato in pieno centro in viale Filangieri, proprio in adiacenza al complesso monumentale di Santa Teresa che ospita le suore Carmelitane Scalze di clausura di Santa Teresa.

Ma ad impugnare la delibera dell'ente, tra i cui beni rientra anche il monastero, insorge

ora la priora del convento, suor Maria Teresa Ribera.

Secondo la religiosa «il giardino non garantirebbe la riservatezza claustrale delle suore». Per questo, rappresentata dal fratello avvocato Antonio, avanza un urgente ricorso al Tar della Campania chiedendone la sospensione, che però viene negata.

Convinta comunque di essere nel giusto la priora non si arrende ed avanza una serie di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per bloccare non solo la realizzazione del giardino ma ogni iniziativa del consiglio d'amministrazione tendente ad attuare gli scopi dell'ente: l'assistenza alle famiglie con figli d'età inferiore ai 15 anni e la beneficenza alle persone povere ed anziane del paese, secondo l'articolo 4 dello statuto.

Intanto l'amministrazione dell'ente, da parte sua, ricerca ed acquisisce dalle Conservatorie dei registri immobiliari e dal Catasto documenti che comprovano i titoli di proprietà dei beni, rivendicati invece dalla priora.

Alla base delle rispettive rivendicazioni l'equivoco della medesima denominazione del convento e del conservatorio di Santa Teresa: in realtà nel luogo vicino a quello del vecchio monastero costruito nel 1673 e poi andato distrutto, il Parlamento di Massa Lubrense - una sorta di consiglio comunale dell'epoca - nel 1681 fece erigere l'attuale conservatorio laicale nel quale le suore erano ospitate per gestire un ofanotrofito femminile per conto dell'ente. Un istituto rimasto in vita fino al 1942.

In attesa della soluzione del caso che sta facendo discutere l'intero paese è scesa in campo il ministro Livia Turco che si è schierata a favore dei bambini di Massa Lubrense testimoniando alla presidente dell'ente la «propria soddisfazione per il suo appassionato impegno nel voler restituire ai bambini un patrimonio destinato al loro benessere e ad una migliore qualità della loro vita».

Da IL MATTINO  
Sabato 6 gennaio 2001



# IL CONSERVATORIO DI S. TERESA

e

## I DIRITTI NEGATI

### DEI BAMBINI DI MASSA LUBRENSE

Nella storia del Conservatorio S.Teresa e nell'evoluzione dei suoi Statuti vi è la misura del danno che subiscono oggi i bambini di Massa Lubrense a causa dell'uso improprio dell'immobile denominato S. Teresa, cioè di un bene patrimoniale loro destinato.

Nel 1681 veniva fondato il Conservatorio S. Teresa (di cui si dirà in seguito con maggiore puntualità), che è quello attuale e che nel 1974 si è fuso con il Conservatorio SS. Rosario e Ave Gratia Plena in un nuovo Ente che ha preso la denominazione di:

#### **Conservatori Laicali Riuniti**

*S. Teresa, SS. Rosario, Ave Gratia Plena*

Le tavole di fondazione di questo Conservatorio sono andate perdute; i dati che delineano la sua storia li troviamo nello Statuto del 1873.

Sono dati probanti, non solo perché nella gerarchia delle fonti gli statuti sono preceduti solo dalle tavole di fondazione, ma anche perché esplicitamente le norme statutarie del 1873 fanno preciso riferimento ad una **comune tradizione** che indica continuità. (Doc. 1)

In quello Statuto si legge che scopo dell'istituzione era "... quello di



P R E F A Z I O N E

---

Sia perchè antichissima è secolare la sua istituzione di questo pio Stabilimento, sia perchè per le svariate vicende politiche avvenute furono smarriti i più preziosi titoli che si aveva, tra i quali è da annoverarsi la sua fondazione, non puossi con documenti certi attestare la primitiva origine.

Per comune tradizione però, si ha che l'Istituto fu fondato verso la metà del secolo decimosesto sotto il titolo di S. Teresa, e suo scopo si era quello di accogliere donzelle nubili e di civili natali per sostenerle, educarle ed istruirle nelle lettere e nei lavori donneschi e preservarle dai pericoli della società.

Ora i sottoscritti volendo richiamare la pia Opera alla sua primitiva ed originaria istituzione, con alcune modifiche consentite dalla civiltà dei tempi hanno compilato il seguente Statuto Organico.



*accogliere donzelle nubili e di civili natali per sostenerle, educarle ed istruirle nelle lettere e nei lavori donneschi e preservarle dai pericoli della società” e che “l’amministrazione e la direzione del Conservatorio, (era) affidata come per lo innanzi, ad una commissione composta di tre membri nominati dal Consiglio comunale”.*

Nel 1974 si riscrive lo statuto che, pur nel rispetto della volontà dei fondatori, risulta più adeguato ai tempi e individua i destinatari dei benefici nei bambini di Massa Lubrense quali fruitori di interventi educativi.

E’ del 1999 lo Statuto vigente che rappresenta un nuovo equilibrio tra la volontà dei fondatori, che resta intangibile, e le esigenze del nuovo contesto sociale.

I destinatari degli interventi sono sempre i bambini del Comune ma si guarda ai loro bisogni di assistenza educativa generalizzata oltre che agli interventi di beneficenza per le classi meno abbienti.

Con il Nuovo Statuto, approvato dalla Giunta Regionale della Campania, l’Ente ha preso la denominazione di

## **ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL’INFANZIA**

***S. Teresa, SS. Rosario, Ave Gratia Plena***

La gestione dell’Ente è affidata ad un Consiglio di Amministrazione formato, **(come per lo innanzi)**, da tre membri laici, designati dal Consiglio comunale, che durano in carica quattro anni e sono confermabili.

A pochi mesi dalla scadenza del mandato dell’attuale C.d.A, il presidente ha presentato al Consiglio una relazione che ha funzione di consuntivo dell’attività svolta e indicazione per chi, in futuro, dovrà continuare l’impegno a riportare nell’alveo delle norme statutarie la gestione



di questa Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

La relazione viene qui riportata fedelmente.

---

Al momento dell'insediamento, insieme alle nomine, i nuovi amministratori ricevettero copia dello statuto organico, in cui potevano leggere che lo scopo di questo Ente Morale era quello "*...di educare gratuitamente fanciulle e fanciulli poveri del Comune di Massa Lubrense...*" e che i mezzi per il raggiungimento di questo scopo erano principalmente i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio.

Nella prefazione dello stesso statuto si precisava che il maggiore cespite del Conservatorio SS. Rosario (Monticchio) era stato ceduto in enfiteusi nel 1956 alle Suore Immacolatine Arolella di Massa Lubrense; quello del Conservatorio Ave Gratia Plena (Annunziata) era stato concesso, nel 1959, in enfiteusi al Sacro Ordine dei Frati Minimi con la clausola che essi lo destinassero ad opere di beneficenza a favore dei bambini del Comune.

Nella disponibilità della IPAB per l'attuazione dei fini statutari restava solo l'immobile denominato S. Teresa e, infatti, nella delibera che decideva la fusione dei tre Conservatori e il testo del nuovo statuto, si leggeva: "*...nella bella sede del Conservatorio S. Teresa vi è la possibilità di sviluppare tutta l'attività di assistenza e beneficenza cui i tre Enti sono preposti mediante la educazione, istruzione ed assistenza di fanciulli poveri del Comune...*"

La delibera citata, che è del 1974, risulta regolarmente approvata dagli Organi di controllo e non sottoposta a gravami di sorta.



Sembrò del tutto naturale, per i nuovi amministratori, tradurre in atti concreti questa che era rimasta per anni una enunciazione di principio, perché nessuna delle amministrazioni che si erano succedute nel tempo era riuscita a rientrare nei fini statutari, così come ribadito dal CO.RE.CO che, con nota prot. 300863 del 15/05/95 concernente l'approvazione del Consuntivo dell'anno finanziario 1994, rilevava che *"Dall'esame ricognitivo delle spese correnti sostenute nell'anno 1994 non si evincono gli obiettivi dell'attività dell'Ente conseguiti nel preindicato anno. E' necessario quindi conoscere gli scopi dell'attività istituzionale secondo l'atto costitutivo e se gli stessi siano stati perseguiti nel 1994"* e, nella seduta del 28/7/95 invitava l'Ente *"... a perseguire in modo più proficuo i fini assistenziali e di beneficenza fissati..."*

Con nota prot. 300536 del 27/7/99 lo stesso CO.RE.CO chiedeva, poi, chiarimenti circa la mancata corrispondenza tra il valore dell'immobile (S.Teresa) e le rendite riscosse. Questa volta è l'attuale presidenza dell'Ente che relaziona in risposta, descrivendo le iniziative in atto per riportare l'Ente ai propri fini statutari.

Con la delibera n. 05/97, il nuovo Consiglio dell'Ente ipotizzava, quindi, di destinare a verde attrezzato per i bambini il giardino adiacente allo stabile del Conservatorio S. Teresa.

Fra i bisogni prioritari della popolazione di Massa Lubrense emerge, infatti, proprio l'esigenza di spazi da riservare alle attività socializzanti e alla migliore fruizione del tempo libero dei più piccoli.

A sorreggere questa iniziativa anche la convinzione che le Suore Carmelitane ospitate nel Complesso monumentale sarebbero state ben felici di veder utilizzato il giardino a fini sociali e a favore dei naturali beneficiari di quel bene.



CARMELO S. TERESA  
80061 MASSA LUBRENSE  
(NAPOLI)Enti Morali Con. di Napoli  
23/7/97  
18/97  
GIARDINO  
"S. TERESA"Al Presidente dell'Ente  
"Enti Morali Conservatori Riuniti"  
Sig. Maria Teresa Morvillo  
Via Palma n. 1  
80061 Massa Lubrese

Oggetto: Sopraluogo fondo S. Teresa, Vs. rif. prot. n. 32/97

Con stupore ed amarezza la Comunità deve constatare che il comportamento dell'Ente da lei presieduto risulta irrispettoso verso le Suore Carmelitane che sono, da sempre, non hanno fatto altro che dedicarsi alle preghiere ed all'amore del prossimo.

Infatti, solo indirettamente la Comunità è venuta a conoscenza della Delibera dell'Ente n. 05 del luglio 97 da lei promossa e voluta, e le stesse Superiori Autorità Religiose ne sono state tenute all'oscuro.

In riscontro alla Sua del 23 luglio 97 prot. n. 32/97, di cui all'oggetto, non si è rinvenuto nei documenti amministrativi della Comunità alcun titolo che possa giustificare il richiamo dell'art. 1619 c.c., da lei ritenuto presupposto della richiesta di sopraluogo.

In attesa di ricevere detto titolo, se in suo possesso, la Comunità non potrà consentire il sopraluogo da lei fissato, anche in considerazione che l'eventuale accesso dovrà essere autorizzato dalla competente Autorità Ecclesiastica sulla base della detta documentazione.

Madre Teresa Maria Ribera



**Enti Morali Conservatori Riuniti**

S. Teresa - S.S. Rosario - Ave Gratia Plena

Via Palma, 1 - Massa Lubrense

li 29 luglio 1997

Prot. n.:

Alla Priora delle Carmelitane Scalze

Madre Teresa Maria RIBERA

Via Palma, 3

80061 - Massa Lubrense

Oggetto: sopralluogo fondo "S. Teresa" (art. 1619 C.C.)

A riscontro della Sua del 28 luglio 1997 devo confessarLe che non riesco a riconoscere in un corretto e legittimo preavviso di sopralluogo, motivo di stupore e di amarezza. Non è comprensibile lo stupore in quanto è, tra l'altro, prassi, nell'insediamento di un nuovo Consiglio di amministrazione, la ricognizione dei beni di proprietà dell'Ente. Non è comprensibile l'amarezza per un presunto comportamento irrispettoso, in quanto non risulta che dalla comunicazione emerga alcun dubbio circa l'apprezzamento mio personale e del Consiglio di amministrazione tutto per il contributo di preghiera e di amore per il prossimo che le Suore Carmelitane hanno, nel tempo, dedicato ai cittadini massesi.

Non Le nascondo, anzi, che si contava proprio su questo amore per il prossimo, nel ritenere che la Comunità delle Suore Carmelitane avrebbe accolto con particolare favore la destinazione del giardino a verde attrezzato. Certamente Lei è a conoscenza del disagio in cui versano soprattutto i bambini meno abbienti che non possono usufruire di spazi destinati a promuovere e facilitare l'aggregazione e la socializzazione, e ad offrire opportunità di sano svago che sottragga i bambini stessi al pericolo costituito da una eccessiva dipendenza dalla comunicazione multimediale, con il conseguente condizionamento negativo, sia fisico che psicologico. Nella convinzione di operare una scelta benefica a favore soprattutto della componente più debole e bisognosa di attenzione educativa della popolazione massese, si era ipotizzato che le voci dei bambini potessero levarsi all'unisono con le amorevoli preghiere delle Suore.

D'altra parte l'Ente ha l'obbligo morale e giuridico di tener conto dei bisogni dei bambini ed intervenire utilizzando al meglio, così come precisato dallo Statuto, i proventi derivanti dal proprio patrimonio immobiliare.

Questo volevano i benemeriti fondatori, questo compete ad amministratori consapevoli degli obblighi assunti con l'accettazione della carica.

Per quanto attiene al mancato riscontro del titolo di proprietà che giustificerebbe il riferimento all'art. 1619 del C.C., non ho ritenuto opportuno farmi questo problema nella certezza che su questo argomento non si potessero sollevare dubbi, tant'è che a Lei è stato facile individuare l'interlocutore, cioè il proprietario, quando nel 1982 ha fatto richiesta all'Ente Morale di contratto di enfiteusi.

Le invio comunque per ulteriore opportuna conoscenza i certificati catastali che hanno valore di prova in assenza della certificazione della Conservatoria dei Beni immobiliari, la cui data di istituzione è successiva alla Costituzione dell'Ente (10/6/1673 cosa che spiega la mancata iscrizione e quindi l'impossibilità di reperimento della certificazione sovraordinata rispetto a quella catastale).

Le rinnovo, sempre a norma dell'art. 1619 del C.C. la comunicazione di sopralluogo indicandoLe come nuova data il giorno 5 agosto alle ore 17. In quell'occasione i membri del Consiglio di amministrazione faranno anche una ricognizione dell'edificio condotto in fitto dalla Comunità delle Suore Carmelitane.

La presente tempestiva comunicazione Le permette di acquisire l'autorizzazione della competente Autorità Ecclesiastica.

Cordiali saluti.

Il Presidente



Si trattava di una aspettativa ottimistica, perché la Priora Suor Teresa Ribera, assistita dal fratello avvocato Antonio, proponeva immediato ricorso al T.A.R., con richiesta di sospensiva dell'atto impugnato.

Il T.A.R. rigettava la richiesta di sospensiva, conservando alla delibera la sua validità.

In prosecuzione sarebbe stato necessario mettere a punto un adeguato progetto, per la definizione del quale bisognava accedere al giardino, per effettuare gli indispensabili rilievi.

Sdegnosamente la Priora negava l'autorizzazione all'ingresso dei tecnici, appellandosi alla difesa della riservatezza claustrale e, avanzava dubbi sui diritti di proprietà del Conservatorio. (Doc. 2 e 3)

Per fronteggiare il contenuto del ricorso al T.A.R. e le insinuazioni della Priora diventava necessario studiare i documenti d'ufficio e recuperare i titoli che sostenessero la destinazione dello stabile definita nella delibera del '74.

Sorprendentemente si dovette constatare che dall'ufficio era scomparsa, insieme ai titoli di proprietà, anche la documentazione che sarebbe servita a sostenere le buone ragioni dell'Ente Morale.

La cartella che aveva contenuto lo Statuto del 1873 era vuota e conteneva solo l'annotazione con il nominativo della Priora Suor Teresa Ribera.

Iniziava allora il pellegrinaggio presso gli uffici che avrebbero dovuto e potuto fornire i documenti atti a chiarire la situazione e registrammo il rifiuto dell'ufficio Assistenza della Regione Campania e della Soprintendenza ai Monumenti e la massima disponibilità dell'Archivio di Stato, delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, dell'Archivio del Banco





**DOCUMENTO (4)**

20 OTT. 1997

*Ministero per i Beni Culturali  
e Ambientali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI  
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI  
DI NAPOLI E PROVINCIA

24. Sig. Claudio Donarone  
Italia - ostra - Sez. Napoli  
Via Pelonetto a Chiara, 3b  
80131 NAPOLI

*Prot. N° 33315 Allegati*

*Risposta ai: Foglio del  
Livr. ... Tac ... N°*

OGGETTO: Massa Lubrense. Giardino del Complesso Conventuale di S. Teresa

In risposta alla Sua del 29/09/97, prot. 33330 del 01/10/97 si comunica che alla Amministrazione di Massa Lubrense, nonostante nessun atto o richiesta sia mai stata avanzata a questa Soprintendenza, è già stata comunicata verbalmente la non fattibilità di alcuna opera incompatibile con la tutela del complesso monumentale e dei suoi spazi pertinenziali, di cui il giardino è parte integrante.

(ita)  
CP/ps

ch

IL SO<sup>RI</sup>INTENDENTE  
(Giuseppe Zampino)



Spett. Soprintendenza per i Beni  
Ambientali ed Architettonici di  
Napoli e Provincia  
all'attenzione dell'arch. Catello Pasinetti  
Palazzo Reale  
NAPOLI



**OGGETTO:** Complesso conventuale di S. Teresa in Massalubrense;  
Vertenza Monastero c/Ente Conservatori Riuniti - Pretura di Torre Annunziata-  
Sez. distaccata di Sorrento - Sig. Pretore dott. Dario Gallo; Udienza del 4/12/98

In relazione all'oggetto, per opportuna e tempestiva informazione, facendo seguito alla documentazione già a suo tempo inviata, in allegato si rimette a codesta spett. Soprintendenza copia della ulteriore documentazione inoltrata al sig. Pretore, unitamente a copia dei verbali di udienza, evidenziando che a tutt'oggi dalla documentazione presentata dall'Ente nulla è emerso circa l'esistenza del diritto di proprietà da questo vantato nei confronti del Monastero stesso.

Pertanto, fino alla pronuncia nel merito del sig. Pretore di Sorrento, che riconoscerà o meno tale diritto (ma che, peraltro, già ha avanzato forti dubbi sul fondamento di tale pretesa titolarità nell'Ordinanza del 25/3/98).

#### SI INVITA

codesto spett. Ufficio a non rilasciare alcuna copia dei grafici di rilievo e/o di progetto relativi al Monastero di S. Teresa a chi ne facesse richiesta senza i necessari requisiti della titolarità del diritto di proprietà su inoppugnabile base documentale (in quanto la legge 241/90 consente la visione degli atti ma non l'ottenimento di copia a chi non ne abbia diritto).

Ringraziando e scusandoci per l'involontario disturbo arrecato, si inviano distinti saluti

Napoli, 7 dicembre 1998

1. Allegati in copia:
2. verbale di udienza del 4/12/98
3. deduzioni allegate al citato verbale
4. Deliberazione n.50 del 13/10/98 dell'Ente
5. Ordinanza di rigetto del Pretore di Sorrento del 25/3/98

Antonio Ribera



di Napoli e della Soprintendenza Archivistica della Regione.

Mentre il Consiglio di Amministrazione dell'Ente era impegnato in questa ricerca, l'avvocato Ribera, affiancato dall'avvocato A. Volpe metteva in atto le più disparate iniziative di disturbo:

1. scriveva una lettera a tutti i consiglieri di minoranza del Comune aizzandoli contro l'amministrazione dell'Ente Morale;
2. faceva pervenire al Sindaco un carteggio tra la Priora, il Presidente di Italia Nostra e il Soprintendente Giuseppe Zampino da cui si deduceva che, a prescindere dal valore paesaggistico e ambientale del giardino e dal tipo di intervento proposto, il verde attrezzato per i bambini non aveva possibilità di realizzazione. Anzi l'Arch. Zampino si premurava, pur in assenza di richieste di autorizzazioni, a fare addirittura il processo alle intenzioni anticipando "*...verbalmente la non fattibilità di alcuna opera incompatibile con la tutela ecc.*" agli amministratori comunali; (Doc. 4)
3. chiedeva alla Soprintendenza di non rilasciare agli amministratori dell'Ente i documenti che essi richiedevano, sollevando dubbi sulla loro legittimazione; (Doc. 5)
4. produceva vari ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica contro atti deliberativi dell'Ente. Diverse le materie oggetto delle delibere sottoposte a ricorso, sempre uguali le argomentazioni condotte dagli avvocati della Priora, che, in riferimento alla legittimazione dell'Ente e dei suoi amministratori, si possono così riassumere:
  - a) la giunta Regionale della Campania avrebbe escluso il passaggio al Comune dei beni del Conservatorio S. Teresa in quanto afferenti ad ente esclusivamente religioso, sede di monastero di



# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

IL PRESIDENTE

N. 12331

Premesso che , con atto n. 2613 del 24.3.1981 , la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. 11.11.1980 n. 65, deliberava la esclusione dal trasferimento ai Comuni dell'Ente Conservatorio S. Teresa ===== con sede in Massalubrense =====

Visto il parere favorevole espresso sulla succitata deliberazione n. 2613 dal - la VI Commissione Consiliare nella seduta del 12.5.1981 ;

Vista, altresì, la deliberazione n.4607 del 22.5.1981 , con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla C.C.A.R.C. , munita del visto con provvedimento n. 9981 del 19.6.1981

Ritenuto di dover stabilire che l'Ente Conservatorio S. Teresa =====

continuerà a sussistere e ad operare come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, come tale, quindi, tenuto all'osservanza della disciplina di cui alla legge 17.7.1890 n.6972 e successive modifiche e integrazioni, fino a quando la legge quadro statale di riforma dell'assistenza pubblica non detterà norme specifiche sul futuro assetto istituzionale, nonchè sulla natura giuridica che gli Enti esclusi dal trasferimento ai Comuni dovranno assumere;

Vista la legge regionale 11.11.1980 n.65;

Su conforme proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali ;

## DECRETA

L'Ente Conservatorio S. Teresa =====  
in Massalubrense =====  
al Comune;

, con sede  
è escluso dal trasferimento

Il suddetto Ente continuerà a sussistere e ad operare come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza , come tale , quindi, tenuto all'osservanza della disciplina di cui alla legge 17.7.1890 n.6972 e successive modifiche e integrazioni, fino alla emanazione della legge quadro statale di riforma dell'assistenza pubblica.

L'Assessore ai Servizi Sociali è incaricato della esecuzione del presente decreto che non viene inviato alla C.C.A.R.C. in quanto atto meramente esecutivo.

28 LUG. 1981

de Feo



Giunta Regionale della Campania  
Ufficio Presidenza  
Piazza del Parlamento, 1  
80138 Napoli





*Giunta Regionale della Campania*

*Aree Generali di Coordinamento  
Assistenza Sociale Attività Sociale  
Sport Tempo Libero Spettacolo  
Settore Assistenza Sociale Programmazione  
e Vigilanza sui Servizi Sociali*

*Napoli li* 03 SET. 1997

Isola A/8 Centro Direzionale - 80143 Napoli

Suor Cristina RIBERA  
Priora delle Carmelitane Scalze  
c/o gli Enti Morali Conservatori  
Riuniti S.Teresa, SS.Rosario,  
Ave Gratia Plena  
di MASSALUBRENSE  
Via Palma, 1

Prot. n. 10534

Spett.le ..... Spett.le

Ref. nota n. .... del .....

**Oggetto ..... Conservatori Riuniti S. Teresa, SS. Rosario,  
Ave Gratia Plena di Massalubrense**

•In relazione a quanto rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in oggetto indicato nella nota prot. n.89/97 del 29/8/1997, si comunica che dagli atti d'ufficio non è dato rilevare la qualità della S. V. quale rappresentante legale dell'Ente "Conservatorio S. Teresa", confluito nell'Ente Morale "Conservatori Riuniti S. Teresa, SS. Rosario, Ave gratia Plena" di Massalubrense.

Pertanto, si diffida dall'assumere iniziative rientranti nelle competenze dell'organo di amministrazione dell'Ente di che trattasi.

Qualora la S.V. fosse in possesso di documentazione comprovante la qualità di responsabile dell'ente "Conservatorio S. Teresa" confluito nell'Ente "Conservatori Riuniti S. Teresa, SS. Rosario Ave Gratia Plena" di Massalubrense, è pregata di inoltrarla allo scrivente onde consentire un più approfondito esame della problematica e l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE  
Dr. Antonio MASSIMO

2



Giunta Regionale della Campania  
Vera Generale di Coordinamento  
Assistenza Sociale, Attività Sociali,  
Sport, Tempo Libero, Spettacolo  
Lettere, Assistenza Sociale, Programmazione  
e Vigilanza nei Servizi Sociali

Napoli, li 3 APR. 2000  
Isola A/B Centro Direzionale - 80143 Napoli

Istituti Riuniti di Assistenza all'infanzia  
S. Teresa - SS. Rosario - Ave Gratia Plena  
Via Palma, 1  
MASSA LUBRENSE (NA)

F.A.C.

Prot. n. 4625

Scr. .... Sc. ....

Rif. act. n. .... del .....

**Oggetto** Richiesta legittimazione giuridica del  
Conservatorio S. Teresa

Si riscontra la nota in riferimento concernente l'oggetto.

L'Ente Morale "Conservatori Riuniti S. Teresa SS. Rosario e Ave Gratia Plena", ora "Istituti Riuniti S. Teresa SS. Rosario e Ave Gratia Plena" è Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, soggetta alla L.6972/1890, successivo regolamento e modifiche c/o integrazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale rappresentante legale, è legittimato a porre in essere gli atti necessari a tutela dell'Ente, ovviamente nel rispetto della normativa vigente.

IL DIRIGENTE  
Dr. Antonio MASSIMO

AT/me  
16na/ltstere

06106100  
9000



Clausura riservato alle Carmelitane Scalze;

- b) il Conservatorio sarebbe un *“ente inutile che intende sopravvivere, a mezzo di indebite funzioni amministrative, inventandosi inattuabili finalità, peraltro precluse dalla normativa vigente”*;
- c) gli attuali amministratori dell’Ente Morale *“...ricorrerebbero ad una copiosissima produzione deliberativa assolutamente priva di presupposti e legittimità... ”*;
- d) *“... lo stesso Statuto dell’Ente Morale sarebbe del tutto privo di efficacia esterna e di utilità pratica... ”*;
- e) non sussisterebbe più un’I.P.A.B. (in altra parte del ricorso definita **sedicente**) denominata Conservatorio S Teresa.

A contestare tutte queste affermazioni :

- il Decreto n. 123331 del luglio 1981, strumentalmente stravolto dagli avvocati, che, con esplicito riferimento alla legge n. 6972 del 1890, afferma lo status di IPAB del Conservatorio, conferma la forza dello Statuto e la legittimazione dei suoi amministratori; (Doc. 6)
- la nota con la quale l’Ufficio Assistenza della Regione Campania diffidava la Priora dall’assumere iniziative rientranti nella competenza del Presidente dell’Ente Morale; (Doc. 7)
- l’attestazione di legittimazione giuridica rilasciata dall’Ufficio Assistenza della Regione che ha competenza di controllo e vigilanza sugli organi delle IPAB e a cui era stata sottoposta, per un’opportuna verifica, la serie delle illazioni avanzate dagli avvocati. (Doc.8)

Per quanto riguarda la rivendicazione di presunti diritti di proprietà da



parte delle Suore Carmelitane, la gamma delle ipotesi, mai corroborate da prove, non ha limiti di decenza. Di volta in volta gli avvocati si appellano:

- a diritti originari interrotti a causa delle leggi cd. eversive;
- negano al Conservatorio diritti dominicali attuali sull'immobile denominato S. Teresa e sul giardino ad esso adiacente, da ciò ricavando i diritti delle loro assistite;
- in subordine enfatizzano il significato della cessione in uso di una parte dello stabile alle Suore, aggiungendovi un **inesistente perpetuo** che equivarrebbe ad una cessione senza corrispettivo, mentre il contributo annuo versato dal Conservatorio alle Suore per la manutenzione dei luoghi di culto (chiesa e sagrestia) sarebbe “... *un'impropria fabbriceria a corrispettivo del lucro cessante afferente ad altri beni già del Monastero medesimo passati, in vigenza della legislazione eversiva, in disponibilità dell'E.M. Conservatorio...*”;
- invocano un “... *consolidato vincolo di destinazione che si risolverebbe in un autentico limite legale imposto al diritto di proprietà, sia per il possesso qualificato, giuridicamente rilevante, che il Monastero ha del compendio da data immemorabile...*”;

Per quanto al primo punto, essi, contando sulla circostanza che le tavole di fondazione del Conservatorio S. Teresa sono andate perdute, tentano di accreditare una sorta di obbligo morale assunto dalla amministrazione fascista che avrebbe restituito alle Congregazioni religiose i patrimoni sottratti a causa delle leggi eversive, ricomprendendo nella tipologia, ovviamente, anche il Convento di S. Teresa.

La ricostruzione storica che attinge, oltre che alla Storia di Massa



Lubrense del Filangieri, anche allo Statuto del 1873 è sostanzialmente diversa:

◆ nel 1673 fu fondato il primo Conservatorio S. Teresa, che aveva come scopo principale la preparazione delle **novizie** e aveva come sede “... *un locale che ora non esiste più...*”. Le tavole di fondazione di questo istituto religioso si possono ancora leggere nella lingua originale e in una fedele traduzione. Indubbiamente questo primo Conservatorio era un **noviziato** di esclusiva competenza dell’Autorità religiosa ma non aveva niente in comune con il Conservatorio laicale che fu fondato successivamente, quando:

◆ nel 1681 “... *il Parlamento di Massa stabilì che fossero prelevati 200 ducati per donarsi al nuovo Conservatorio di S. Teresa...*” e “... *la fabbrica fu fatta parte dalla carità cittadina e di alcuni napoletani...*”. “... *La principale opera del pio luogo era di prestarsi gratuitamente all’istruzione delle **fanciulle di civile condizione**...*”.

Le Suore vi si trasferirono quali addette alla gestione di questo nuovo Conservatorio, controllato da una Commissione Amministrativa alla quale la Badessa rendeva periodicamente il conto sia per la gestione dell’educando che per “... *la giornaliera elemosina che si faceva, ai poveri del Comune...*”.

Le tavole di fondazione di questo nuovo Conservatorio laicale sono andate perdute, le regole si possono trarre dalla lettura dello statuto del 1873 che ribadisce il fine della istituzione che è quello di “... *accogliere donzelle nubili e di civili natali per sostenerle, educarle ed istruirle nelle lettere e nei lavori donneschi preservandole dai pericoli della società...*”



Anche un carteggio datato 20 luglio 1881 tra il Sottoprefetto di Castellammare di Stabia e il Sindaco di Massa Lubrense, contraddice le affermazioni degli avvocati: al Sottoprefetto che chiedeva “... *Per aderire ad analoga richiesta dell’ufficio demaniale in Napoli prego la S.V. farmi sapere se l’Ente a margine segnato (Conservatorio S. Teresa) sia o pur no esente dalle leggi di soppressione...*”, il Sindaco rispondeva “... *In esito alla pregevole emarginata lettera, mi affretto a manifestarle che il Conservatorio di S. Teresa, esistente in questo Comune è un ente morale conservato...*”.

Erano gli anni (1860–1890) in cui si stava allestendo l’inventario dei “Beni delle corporazioni religiose” che lo Stato italiano incamerava a seguito delle leggi cd. eversive (il Decreto Luogotenenziale del 17/2/1861 n. 251, relativo alla soppressione delle comunità e degli ordini religiosi nella provincia napoletana; la legge 21 agosto 1862 n. 794 che prevedeva la cessione al Demanio, che a sua volta li avrebbe assegnati ai Comuni, degli edifici monastici; la legge del 7 luglio 1866, n. 3036 di soppressione delle congregazioni religiose in tutto il Regno).

Queste norme spiegano l’interesse del Demanio a conoscere la tipologia del Conservatorio S. Teresa.

Gli avvocati hanno ragione quando affermano che le Suore non furono toccate dalle leggi eversive: non potevano esserlo perché l’edificio che le ospitava apparteneva ad un Ente laicale ed esse vi esercitavano semplicemente un servizio. Lo statuto del 1873 limita, comunque, la liceità della loro permanenza nello stabile, quando all’art. 36 sancisce “... *elleno vi resteranno finché duri la loro vita...*” (Doc. 9)

Per quanto al secondo punto:



gati non potranno essere accresciuti senza l'approvazione dell'autorità tutrice.

C A P O VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 36°

Nulla sarà innovato intorno alle donne che presentemente si trovano nel Conservatorio sia col titolo di oblate, sia di converse.

Elleno vi rimarranno con le stesse condizioni di stanza ed assegnamento finchè duri la loro vita.

Art. 37°

La Commissione amministratrice, quando lo creda conveniente per età, prudenza, abilità, deve deputare le suddette ricoverate agl'uffizii interni del Conservatorio non escluso anche quello di Direttrice, sempre che si uniformino però a quanto è detto con l'art. 30.

Massalubrense li 20 aprile 1873.

GLI AMMINISTRATORI  
LUIGI TEOL. GARGIULO  
ANTONIO CIEFFI  
MARCO MOLLO

Ministero dell'Interno

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro - G. CANTELLI





MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO  
CONSERVAZIONE DEI CATASTI

- CATASTO URBANO -

DOCUMENTO (10)

UFFICIO DEL TERRITORIO : NAPOLI  
COMUNE CENSUARIO : MASSA LUDRENSE - DIRY  
DATA: 20/10/1999 ORA: 08:40:38 NUMERO : 174  
OPERATORE : NAGCL27

CONSULTAZIONE PER U. I. U.  
AMPLIATA

Foglio : 2

Numero : 389

UNITA' IMMOBILIARE

Foglio : 2

Numero : 389

Stadio : 1

Zona Censuaria : -

Categoria : R/1

Classe : 1

Mc. : 22.000

Rendita : 20.240.000 (Euro 10.453,09)

Partita : 368

Ubicazione : (P.I-1) n. 1

VIA PALMA n. 1

MUTAZIONE

Dati della nota : Impianto Meccanografico del 30/06/87

\*\*\*\*\*

PARTITA n. : 368

INTESTAZIONE - TITOLO

C. F.

. CONSERVATORIO DI S TERESA





MINISTERO DELLE FINANZE  
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO  
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI  
CONSERVAZIONE DEI CATASTI

**DOCUMENTO (11)**  
UFFICIO TECNICO CATASTALE DI NAPOLI  
COMUNE CENSUARIO DI : MASSA LUBRENSE  
DATA : 23/05/90 ORA : 12:14:34 NUMERO : 638

- CATASTO TERRENI -

### CONSULTAZIONE PER PARTITA ATTUALE

Partita n. : 646

#### TOTALI DI PARTITA

Intestati : 1	Superficie : 08.62.87
Particelle : 15	Reddito Dominicale : 1.419.304
Subalterni : 0	Reddito Agrario : 754.163

#### INTESTAZIONE - TITOLO

C. E.

. CONSERVATORIO DI S TERESA IN MASSA LUBRENSE

#### PARTICELLE

IDENTIFICATIVO		P.TA		SUPERFICIE		QUALITA'	RIS		REDDITO DOM.	REDDITO AGR.
EGL	NUM SUB VAR MUT	PROV.	HA A CA	HA	CA		CL	ANN DEDUZIONI		
2	388	1	A		23.73	AGRUMETO	1		277.641	67.65
	492	1	A		1.83.58	ULIVETO	3		201.938	165.20
	507	1	A		32.65	ULIVETO	2		53.872	34.28
	508	1	A		28.24	ULIVETO	2		46.596	29.65
	527	1	A		58.25	ULIVETO	3		64.075	52.48
9	18	1	A		54.92	FRUTTETO	2		249.886	98.85
	19	1	A		17.84	ROSCO CEDUO	1		10.704	1.07
12	92	1	A		35.40	ULIVETO	3		38.940	31.80
	151	1	A		18.84	VIGNETO	3		62.172	37.68
	161	1	A		73.45	SEMINATIVO	3		135.882	33.05
15	130	1	A		28.70	INCOLT PROD	U		861	28
	136	1	A		48.90	ULIVETO	4		31.785	36.67
	140	1	A		69.55	SEMINATIVO	3		128.667	31.29
	147	1	A		1.78.90	ULIVETO	4		116.285	134.17
	160	1	A		9.92	INCOLT STER			0	

#### MUTAZIONI

A Dati della nota : impianto meccanografico del 15/03/69



CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI  
DI NAPOLI 2°

Il sottoscritto Dirigente della Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2°  
CERTIFICA

che dai registri di questa Conservatoria, istituita dal 1/1/73 a norma dell' art. 1  
della legge 25 luglio 1971 N. 545 avente giurisdizione sul territorio  
dei comuni di:

PROVINCIA DI CASERTA: Sant'Arpino

PROVINCIA DI LATINA: Ventotene

PROVINCIA DI NAPOLI:

Afragola	Forio	Portici
Agerola	Frattamaggiore	Pozzuoli
Anacapri	Frattaminore	Procida
Arzano	Giugliano in Campania	Qualiano
Bacoli	Gragnano	Quarto
Barano d'Ischia	Grumo Nevano	S. Giorgio a Cremano
Boscoreale	Ischia	S. Giuseppe Vesuviano
Boscotrecase	Lacco Ameno	S. Sebastiano al Vesuvio
Caivano	Lettere	Sant'Agello
Calvizzano	Marano di Napoli	Sant'Anastasia
Capri	Massa Lubrense	Sant'Antimo
Cardito	Melito di Napoli	Sant'Antonio Abate
Casalnuovo di Napoli	Meta	Serrara Fontana
Casamicciola terme	Mugnano di Napoli	Somma Vesuviana
Casandrino	Monte di Procida	Sorrento
Casavatore	Ottaviano	Terzigno
Casola di Napoli	Piano di Sorrento	Torre Annunziata
Casoria	Pimonte	Torre del Greco
Castellammare di Stabia	Poggiomarino	Vico Equense
Cercola	Pollena Trocchia	Villaricca
Crispano	Pomigliano d'Arco	Volla
Ercolano	Pompei	

conformemente e tassativamente a quanto richiesto nella domanda allegata in  
fotocopia al presente.

NON RISULTANO FORMALITA'

Il presente certificato, composto di N. 2 fasciate, si rilascia al richiedente in  
carta bollata  
~~libera~~ per tutti gli usi consentiti.

Esatte L. = 52.000 = .....  
Napoli addi .....

Colleionato  
Reg. Mod. 68  
Reg. Mod. 70

4369



IL CONSERVATORE

IL CONSERVATORE TITOLO  
DIRIGENTE SUPERIORE  
Dott. Mauro Eligio



FACCIATA N. 2



**LE FINANZE**  
 CONSERVATORIA DEI RR. II. DI **NAPOLI**

**RICHIESTA DI CERTIFICATO O DI RILASCIO DI COPIA**

DATA **6 NOV. 1998**  
 NUMERO **4349** PAG.

TIPO RICHIESTA

CERTIFICATO GENERALE  
 COMPIERE LA SEZIONE DEI DATI RELATIVI AL SOGGETTO ED

CERTIFICATO SPECIALE  
 COMPIERE LA SEZIONE DEI DATI RELATIVI AL SOGGETTO ED

RILASCIO DI COPIA  
 COMPIERE LA SEZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FORMALITÀ

IN CARTA SEMPLICE   
 IN CARTA BOLLATA

RELATIVAMENTE ALLE SEGUENTI FORMALITÀ

A PARTIRE DAL **20 04 1873** A TUTTO IL **14 10 1998**

TRASCRIZIONI  A FAVORE  CONTRO  
 ISCRIZIONI  A FAVORE  CONTRO  
 PRIVILEGI  A FAVORE  CONTRO

**DATI RELATIVI AL SOGGETTO**

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_ SESSO \_\_\_\_\_

DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_ COGNOME (O STATO ESTERO) DI NASCITA \_\_\_\_\_ PROV. (a) \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE **82008340638**

OVVERO

DETERMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE  
**CONSERVATORIO S. TERESA (OGGI ENTE MORALE - CONSERVATORI LAIRAZI RIUNITI - S. TERESA - SS ROSSARIO - AVE PARTITA PLENA)**

SEDE **MASSA LUBRENSE** PROV. \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE **NA 82008340638**

**DATI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI**

N	COMUNE	PROV.	TIPO DI CATASTO (b)	SEZIONE	MAPPA			DENUNCIA DI ACCATASTAMENTO	
					FOGLIO	PARTIC.	SUB.	NUMERO	ANNC
1	MASSA LUBRENSE		U		2	329			
2	MASSA LUBRENSE		T		2	328			
3	MASSA LUBRENSE		T		1	10-58 59-60-61			

**DATI RELATIVI ALLA FORMALITÀ**

TIPO	ANNO E NUMERO DI REGISTRO PARTICOLARE	NUMERO DI COPIE

**DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE**

COGNOME E NOME **MORILLO MARIA TERESA** COGNOME **MASSA LUBRENSE**

INDICAZIONE **VIA PALMA, 1** FIRMA *Maria Teresa Morillo*

**PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO**

IMPOSTA DI BOLLO L. ....

TASSA IPOTECARIA:

- Rilascio di stato o certificato L. ....
- Rilascio copie di nota o titolo L. ....
- Formalità ispezionate n. .... L. ....
- Facciate fotocopiate n. .... L. ....


TOTALE TASSA IPOTECARIA L. ....

TOTALE GENERALE L. ....

DEPOSITO EFFETTUATO L. ....

REGISTRATA A MOD. 70

N. .... DEL FACCIATA N. ....



Indicare la sigla automobilistica - Per gli stati esteri indicare EE.  
 Indicare U per Nuovo Catasto Edilizio Urbano, T per Nuovo Catasto Terreni.



CERTIFICATO

Prot. 305/88

Conservatoria dei Registri Immobiliari

CONSERVATORIA

NAPOLI 3

Napoli 3

9 SET. 1998

Via DIAZ, 11

PROT. 670

Napoli



Oggetto: Ispezione ipotecaria Conservatorio S. Teresa in Massa Lubrense

N. 3291 Mod. 6  
del 10 SET. 1998

La sottoscritta Maria Teresa Morvillo, nata a Massa Lubrense il 12/03/37 ed ivi domiciliata per la carica in Via Palma 1, presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'Ente Morale Conservatori Laicali Riuniti S. Teresa - SS. Rosario - Ave Gratia Plena, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 05/05/97 n. 13218

Deposito L.  
N. Mod. 7

**CHIEDE**

che codesto spett.le ufficio rilasci certificazione in ordine alle trascrizioni a favore e contro, nonché ad eventuali iscrizioni a favore del soggetto sopra indicato. Per beni in Massa Lubrense

Si prega di inviare la richiesta certificazione con spese postali e diritti a carico del richiedente.

Massa Lubrense, 28 agosto 1998

Pl. 1 Prot. 388 e 389  
Pl. 1 Prot. 10-58-59-60-61

Del 1-6-1960 al 31-12-72

Il Presidente

Maria Teresa Morvillo

Maria Teresa Morvillo





CONSERVATORIA DEI RR. II.  
DI NAPOLI 3°

IL SOTTOSCRITTO, CONSERVATORE DEI RR. II. DI NAPOLI 3°

CERTIFICA

CHE CONFORMEMENTE E TASSATIVAMENTE A QUANTO RICHIESTO NELLA  
DOMANDA ALLEGATA IN FOTOCOPIA AL PRESENTE NEI REGISTRI DELLE

*Trascrizioni contro figura la seguente  
formalità*

*7544 - 3673 dal 7.6.1910*

*mentre nei registri delle trascrizioni a favore  
e delle iscrizioni a favore e contro non risultano  
formalità*



Catog. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

Massalubrense, ..... 194 - .....

Numero 23 CONSERVATORIO DI S. TERESA DI MASSA DI PUGLIA

16 Settem. O XVIII-

RISCONTRO AL FOGLIO

del ..... 19 N. Alla

superiora del Conservatorio di S. Teresa

Dis. .... Ses. ....

MASSA DI PUGLIA

ALLEGATI N. \_\_\_\_\_

OGGETTO Dimissione orfana Fontana Marienne fu Giuseppe.

Vi autorizzo a rinviare da codesto Conservatorio l'orfana in oggetto, affidandola allo zio paterno Gargiulo Salvatore fu Gennaro, il quale ne ha assunta regolare cura.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Cav. Not. Caracciolo Dott. Carlo)

88  
103  
-75

Signor



Provincia di Napoli

Comune di Marulone

AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA PIA DENOMINATA

Conservatorio di S. Teresa

ESERCIZIO 1935-1939-1940

# BILANCIO PREVENTIVO

DELLA

## SPESA

### AVVERTENZE

La divisione dei Titoli e delle Sezioni è obbligatoria; ma la classificazione dei Capitoli è soltanto indicativa, potendosi a seconda della diversa indole delle istituzioni, sostituire ed aggiungere altri con approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa (Art. 22 del Regolamento).  
I titoli del Movimento di Capitoli in entrata ed uscita devono per massima generale prece-



## PARTE SECONDA

## USCITA

## PREVISIONI DELLE SPESE

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziata nel Bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio		
					Per titolo	Per capitolo	IN TOTALE
			<u>Titolo 1° Spese effettive</u>				
			<u>Sez 1° Spese ordinarie</u>				
			<u>Capo 1° Oneri patrimoniali</u>				
1	1	1	Imposte, sovrapposte, tasse ed assicurazioni	3000 -	2000 -	✓	
1	1	2	Mantenimento locali e mobili	500 -	500 -	✓	
1	1	3	Locazioni ed inquilini	61 50	61 50		2561 50
			<u>Capo 2° Spese per la gestione del patrimonio</u>				
1	2	4	Assegno al Comune Provinciale	-	500 -	✓	
1	2	5	» al Segretario Regionale	665 30	718 50	✓	
1	2	6	» al Tesoriere - esattore	570 25	615 85	✓	
1	2	7	» al messo	237 60	256 80	✓	
1	2	8	Canonica, stampa, corrispondenza, ecc.	150 -	150 -	✓	
1	2	9	Contributo Casa Quindici		270 65		2511 40 ✓
			<u>Capo 3° Assistenza e beneficenza</u>				
1	3	10	Assegno all'infermiere dell'asilo	2400 -	2400 -	✓	2000
1	3	11	» alla biblioteca	360 -	360 -	✓	15260 ✓
1	3	12	Refezione ai bambini dell'asilo	3000 -	2500 -	✓	1000
1	3	13	Mantenimento orfani ricoverati	1300 -	1000 -	✓	
1	3	14	Contributo alla Gioventù Italiana del Littorio	100 -	100 -	✓	
1	3	15	Contributo all'Orf. di Malenica ed infanzia	100 -	100 -	✓	
1	3	16	Contributo per spese assistenziali	20 -	20 -	✓	6480 -
			<u>Capo 4° Spese di culto</u>				
1	4	17	Per messe e funzioni religiose	600 -	600 -	✓	
1	4	18	Assegno al confessore	110 -	110 -	✓	
1	4	19	Acquisto cere, ostie e vino	200 -	200 -	✓	
1	4	20	Spese varie per la festa del Santo titolare	300 -	300 -	✓	
1	4	21	Assegno al Segretario	360 -	360 -	✓	1570 -

Ripartire

13122 90



CONSERVATORIO DI S. TERESA IN MASSALUBRENSE

Massalubrense 25 Agosto 1937-XV

N. 24 di prot.


Al Sig.  Giovanni

C I T T A'

Oggetto:  Maria di Michele e fu  Lucia,  
nata a Massalubrense il 1° maggio 1920.

Facendo seguito a precedenti comunicazioni verbali, diffido la S.V.a ritirare, con tutta sollecitudine e comunque non oltre la fine del corrente agosto, la giovinetta in oggetto descritta dal Conservatorio di S. Teresa, non potendo consentire ulteriormente la permanenza della stessa in detto ricovero sia per tassative disposizioni statutarie, che per ragioni economiche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Not. Caracciolo Dott. Carlo)





Provincia di Napoli

Comune di Massalubrense

CONSERVATORIO DI S. TERESA  
+9999999999+

. 8 di pret.

isp. a nota II/12/1936-XV-  
.II8905 Div. 00 Pie.

Massalubrense, II gennaio 1937-XV-

Alla Regia Prefettura

N A P O L I

OGGETTO: Notizie per ricoveri e borse di studio.

In esito della nota suddistinta, comunico a cod. ste Superiore ufficio quanto segue:

- 1) Ricoverati in queste P.L. N.3 (tre) durante l'anno 1936-XV-
- 2) Spesa complessiva sostenuta per il mantenimento dei ricoverati L.3.350.
- 3) Assistiti nel dipendente asilo infantile durante l'anno 1936 N.42.
- 4) Spese sostenute per assistenza ai bambini dell'asilo L.6.860 così distinte:  
a) per refezione calda L.4100,00 b) per assegno all'insegnante L.2400,00 c) per assegno alla bidella L.360,00.

Con distinti ossequi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Det. Caracciolo Dott. Carlo)





1. l'U.T.E. certifica che la particella n. 389 (fabbricato) del Catasto urbano è di proprietà del Conservatorio S. Teresa, così come la particella n. 388 (giardino adiacente) del Catasto terreni; (Doc. 10 e 11)
2. la certificazione positiva della Conservatoria dei RR.II Napoli 2 conferma questo dato; (Doc. 12)
3. la certificazione negativa della Conservatoria dei RR.II. Napoli 3 esclude gravami sul bene e quindi la trascrizione della concessione in uso perpetuo che, pure, gli avvocati rivendicano. (Doc.13 e 14)

In riferimento specifico a detta cessione, definita in una determinazione del Commissario del Conservatorio datata 7 gennaio 1942 è da precisare che:

- ◆ essa, così come si evince dal testo, non è perpetua e, quindi, non è stata trascritta;
- ◆ è condizionata ai bisogni del Conservatorio ed all'attuazione dei fini statutari;
- ◆ nel 1942 le Suore gestivano, per conto del Conservatorio, un orfanotrofio, successivamente soppresso, e grazie a questa loro funzione ricevevano in uso parte dell'immobile.

La presenza di orfane nello stabile è confermato da alcuni documenti, dalla previsione di spesa per il loro mantenimento riportata in bilancio e, soprattutto, dalla memoria storica dei massesi meno giovani. (Doc. 15 e 16)

Le Suore addette al servizio del Conservatorio erano di Clausura episcopale, quindi abilitate a gestire questo servizio, quelle che subentrarono, in assenza di intesa con l'amministrazione del Conservatorio, appartengono ad un Ordine di Clausura Papale, con regole più rigide.



E' da precisare che la parte ceduta in uso non comprendeva il giardino ma solo alcune stanze, mentre gli avvocati, oltre che promuoverla al rango di perpetua, danno a questa cessione un significato onnicomprensivo, facendovi rientrare anche l'orto.

D'altra parte proprio la difesa della determinazione con la quale il Commissario del Conservatorio nel 1942 cedeva in uso una parte dell'immobile alle Suore è la più clamorosa contraddizione degli avvocati e la prova più certa che essi sanno benissimo a chi appartiene la proprietà.

A che titolo, infatti, il Commissario avrebbe ceduto in uso un bene che non apparteneva all'Ente da lui rappresentato e che, per giunta, sarebbe stato di proprietà proprio delle beneficiarie della concessione?

Per quanto all'ultimo punto è da precisare che la permanenza delle Suore nello stabile non risale a data immemorabile e che il consolidato vincolo di destinazione non si risolve in un autentico limite legale imposto al diritto di proprietà, come sostengono gli avvocati.

Le Suore si trasferiscono nel nuovo Conservatorio S. Teresa il 30 giugno 1689, chiamate quali addette al servizio del Conservatorio stesso.

Questo servizio esse lo svolgeranno, come si diceva, fino al 1942 ed era ancora in vita l'orfanotrofio, al momento della cessione in uso.

E' l'assistenza e beneficenza il consolidato vincolo di destinazione, sancito dallo Statuto del 1873 e ribadito con la delibera n. 11 del 1974, alla quale, d'altra parte, le Suore non fecero opposizione alcuna.

Il resto è storia recente: le difficoltà che incontrano gli attuali amministratori e le angherie cui vengono sottoposti è, forse, la causa per cui non si è provveduto nel passato recente a riportare ai fini statutarî questa parte del patrimonio dell'Ente e si è perpetrato il tradimento dei diritti dei



bambini di Massa Lubrense.

Il quadro ricostruito oggi non lascia dubbi neanche circa il livello di coinvolgimento della Priora nella messa a punto delle argomentazioni dei legali.

Si è tentato di conservarli questi dubbi per una sorta di esigenza emotiva: altro è, infatti, leggere le illazioni strumentali di avvocati che non si sottraggono alla tentazione di costruire un castello di fantasia con l'intento di difendere i propri assistiti, altro è, anche solo pensare, che la Priora di un Convento di Clausura possa mentire, travisando circostanze di cui ha conoscenza certa.

Nel caso specifico non si trattava, infatti, di ingenui e innocui aggiustamenti dei fatti, si trattava invece del travisamento della verità da parte di chi della verità dovrebbe fare la propria bandiera e che ha come conseguenza la lesione dei diritti della comunità massese e, in particolare, della fascia più debole di essa.

Anche a questo proposito soccorrono le prove documentali, da cui si deduce che la Priora non afferma il vero quando ipotizza dubbi sulla proprietà dell'immobile e lo fa quando nega agli amministratori dell'Ente il diritto ad effettuare un sopralluogo, richiesto a norma dell'art. 1619 del Codice civile e, ancora di più, quando sottoscrive i vari ricorsi nei quali gli avvocati concentrano le proprie argomentazioni proprio sul presupposto dell'assenza di diritti dominicali del Conservatorio S. Teresa sullo stabile omonimo. (Doc.2)

Dagli ultimi documenti recuperati risulta che nel febbraio 1982 la Priora Suor Cristina Ribera avanza alla Soprintendenza richiesta del decreto di Vincolo dell'immobile denominato S. Teresa che un'annotazione dello



stesso Soprintendente passa, per competenza all'ufficio Vincoli. ( Doc. 17)

Il riscontro a questa richiesta va trascritto integralmente per la forza che ha di far crollare tutto il muro di bugie eretto contro l'Ente Morale e contro la pubblica beneficenza e assistenza di Massa Lubrense.

**La data è l'8 aprile 1982 – la destinataria Suor Teresa Ribera - il testo:**

*“...Quanto al decreto di vincolo, si fa presente che l'immobile in oggetto è di proprietà dell'Ente Conservatorio di S. Teresa che, in quanto ente morale, è parificato ad Ente pubblico con personalità giuridica in base alla legge n. 1089 dell'1.6.39...”*

Nell'ultimo capoverso di questa stessa nota si invita la ditta proprietaria ad eseguire i lavori, avvertendo che *“...l'intervento di finanziamento statale è condizionato alla dimostrazione di non essere in condizioni di sostenere l'onere della prevista spesa...”*.

L'assurdo è che questo avvertimento non arriverà mai alla ditta proprietaria che **non è compresa tra i destinatari** della nota prot 10402. (Doc.18)

L'occasione era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire e il 1982 diventa l'anno dei tentativi di sottrazione dell'immobile denominato S. Teresa ai propri fini statuari:

- ◆ in dicembre la Priora Suor Cristina Ribera rivolgeva richiesta di concessione in enfiteusi dello stabile a favore del Monastero S. Teresa; (Doc. 19)
- ◆ ma già il 28 giugno dello stesso anno si era assicurata la gestione dei lavori a farsi sull'immobile, grazie alla richiesta di assentimento di questi





A. M. † I. C.

PAX CHRISTI

CARMELO S. TERESA  
MASSA LUBRENSE  
(NAP)

li. 15/2/82  
Telefono 878.90.51  
**DOCUMENTO (17)**

Sovrintendenza ai Monu-  
menti della Campania.  
Palazzo Reale - Napoli -

Oggetto: Consolidamento e restauro del com-  
plesso S.Teresa in Massalubrense.  
*Legge 14/3/68 n. 232*

La sottoscritta, Madre Teresa Maria Ri-  
bera, Priora pro tempore del Monastero S.Te-  
resa, chiede a codesta Spett/ Sovrintendenza  
la certificazione relativa al vincolo cui è  
sottoposto il cespite in oggetto ai sensi del-  
l'articolo 4 della legge 1/6/39 n.1089.

In attesa di cortese riscontro.

Con osservanza.

Stampa: 12 18 11 32

*Madre Teresa Maria Ribera*

*uff. Vicari*

*A. P. P. P.*

*Arch. P. P. P.*

*Arch. P. P. P.*

*Per cortesia,  
inviare copia delle  
certificazioni di vincolo  
alla Soprintendenza*

*[Signature]*





lavori a suo favore, avanzata dal Presidente dell'Ente, il quale, evidentemente, ignorando *l'avvertimento* della Soprintendenza, fu ben felice di affidarsi ad intermediari che, comunque avrebbero provveduto alla ristrutturazione dell'edificio e non si accorse neanche che il suo assentimento si basava su presupposti assurdi.

Con la nota prot. n. 42/2/B2, del 28 giugno 1982 è il Presidente che chiede, alla Soprintendenza ai BB.AA.AA. l'assentimento dei lavori alla Madre Priora, citando l'art. 6 della legge 784/50 e dichiarando, nel contempo, che l'Ente da lui presieduto non è in condizione di sostenere l'onere della spesa per il restauro dell'immobile, vincolato ai sensi della legge 1089/39. (Doc. 20)

Per inciso va ricordato che l'avvocato Antonio Ribera era molto interessato alla vicenda, tant'è che fu proprio lui, così come risulta dal protocollo, a consegnare a mano alla Soprintendenza, la nota di assentimento.

In base a questa richiesta la Priora, Suor Teresa Ribera presenterà direttamente un progetto per 700 milioni a firma dell'arch. Diana Ribera, che ne curerà anche l'esecuzione; successivamente solleciterà altri interventi eseguiti direttamente dalla Soprintendenza su richiesta mirata della stessa Priora e sempre con la direzione dell'arch. Ribera. (Doc. 21)

La Soprintendenza per minimizzare la portata di un iter anomalo afferma che non è tanto importante l'individuazione del richiedente ma il pregio dell'immobile su cui si interviene e che la legge riconosce la titolarità degli interventi manutentivi al detentore "*a qualsiasi titolo*" del bene vincolato.

Eppure la legge 1089/39 è chiara: al detentore a qualsiasi titolo fa obbligo della richiesta di autorizzazione (art. 18), alla proprietà riserva la



S. TERESA - SS. ROSARIO - A.G. PLENA

Via Palma, 1 - Massa Lubrese

Massalubrense - li, 28/6/1982

Prot. N. 42/2/B2

Oggetto: Assentimento concessione  
lavori Convento S.Teresa-ai sensi  
art.6-Legge 10/8/1950 n°784

ALLA SOPRAINTENDENZA PER I  
BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI  
DI NAPOLI E PROVINCIA-  
NAPOLI

e p.c. Suor Teresa RIBERA-  
Priora del Complesso di S.Teresa  
delle Carmelitane Scalze di


MASSALUBRENSE

Con riferimento all'ultimo comma del foglio 10402 del 27.5.1982 diretto a Suor Teresa RIBERA-Priora delle Carmelitane Scalze di Massalubrense, lo scrivente nella qualità di Presidente, pro tempore, dell'Ente Morale di S.Teresa, attesta che il complesso conventuale di S.Teresa in Massalubrense è di proprietà di questo Ente e nel contempo dichiara di essere nell'impossibilità economica di sostenere le spese dei lavori da farsi nel suddetto cespite immobiliare, per cui chiede l'intervento dello stato, nell'esecuzione dei lavori in applicazione della legge 14/3/1968, n°292.-

Chiede altresì l'assentimento in concessione dei lavori ai sensi dell'art.6 della Legge 10/8/1950 n°784, alla Madre Priora, pro tempore, del Convento s.Teresa, Suor. Teresa RIBERA.-

IL PRESIDENTE

(Cav. Uff.) Alfredo Caracciolo







MONASTERO S. TERESA  
80061 MASSA LUBRENSE  
(Napoli)

li. 06-09-1997  
Telefono 878.9051

Al Presidente dell'Ente  
"Enti Morali Conservatori Riuniti"  
Sig. Maria Teresa Morvillo  
Via Palma n.1  
80061 Massalubrense

**Oggetto: Richiesta chiarimenti sul progetto di restauro del complesso conventuale**

In riscontro alla Sua richiesta prot. 80/97 del 25/08/97 circa la documentazione presentata da questo Monastero al Min. BB.AA. per l'ottenimento di finanziamenti per il restauro del convento, Le specifico che le richieste da noi inoltrate in proposito sono state numerose sin dall'80 e sono state suffragate dalla specifica attestazione del Presidente pro tempore di codesto Ente "Enti Morali" da lui inviata alla Soprintendenza BB.AA. in data 28/6/82, con la quale veniva dichiarato che l'Ente non è nelle condizioni economiche di sostenere le spese di lavori di restauro del monumento e nel contempo veniva richiesto che eventuali lavori finanziati fossero consentiti in concessione alla Priora pro tempore del Monastero.

In particolare, i lavori attuali di restauro ai quali Lei fa riferimento, sono gestiti direttamente dal Ministero BB.AA. e, pertanto, non sono in concessione.

Per quanto concerne, infine, la certificazione dell'UTE sulla proprietà del complesso conventuale, Le è certamente noto che non risulta agli atti uno specifico titolo di proprietà, per cui una richiesta in tal senso sarebbe risultata inutile.

*Madre Teresa Maria Ribera*

- 87/87

8/8/97  
GIARDINO  
"S. TER. S."





possibilità di accedere a contributi statali. (artt. 14, 15, 16)

Per fare ulteriore chiarezza su questo punto va precisato che:

1. il rappresentante dell'Ente proprietario dichiarava di non disporre dei fondi necessari al restauro;
2. chi ha, di fatto, beneficiato dei contributi statali ha dovuto dichiarare la medesima carenza di fondi, pena l'esclusione dai benefici;
3. se l'erogazione di contributi fosse stata veramente legata allo stabile e non al richiedente, non si capirebbe perché si concedeva all'utente ciò che si sarebbe negato alla proprietà.

Come se ciò non bastasse, a rendere, quanto meno, equivoca tutta la procedura e ad aggravare le responsabilità di chi l'ha gestita, sussistono ulteriori anomalie e principalmente quella di non aver verificato la rispondenza della richiesta di assentimento al dettato della legge che ne sarebbe stata il presupposto.

La legge n. 784/50 consta di due soli articoli, sarebbe stato oltremodo agevole, quindi, verificare l'inesistenza dell'articolo 6 cui la nota si riferiva.

L'articolo 1 della citata legge che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 nella parte che modifica l'art. 3 del decreto, recita testualmente:

*"...Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termini dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972... purché gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini di beneficenza o dell'assistenza per non meno di 20 anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino..."*



Nel 1995 ancora la Priora in virtù di quella anomala richiesta di assentimento dei lavori, chiedeva ed otteneva interventi di restauro che certamente non servivano ad attività di assistenza e beneficenza pubblica. (Doc. 22)

Quando il Presidente dell'Ente Morale tenta di ridimensionare l'eccessiva amplificazione che si stava attribuendo alla sua nota del 1982, resta inascoltato, perché con i lavori cui faceva riferimento, lui e la sua nota di assentimento non avevano niente da spartire. (Doc.23 e 24)

La Priora, che aveva preso gusto agli assentimenti di lavori, se ne era costruito un altro direttamente, aggiustando anche la legge 219/81.

Si tratta ancora di una pioggia di contributi di cui, stranamente, c'è traccia fra i documenti d'ufficio, sotto forma di mandati di pagamento a favore della Priora.

Era l'epoca in cui bisognava avere almeno un politico – protettore che intervenisse presso gli amici che potevano. (Doc. 25)

Le note di assentimento sono, quindi, due: la prima indirizzata alla Soprintendenza, ha almeno il pregio, malgrado i risibili riferimenti normativi, di essere stata emanata dal rappresentante dell'Ente proprietario. La seconda è ancora più arbitraria e poggia su un mirato equivoco.

E' sorprendente la disinvoltura con la quale alti funzionari statali omettono ogni forma di controllo su atti che pure implicano responsabilità precise.

E' scandaloso soprattutto l'accanimento con cui si è agito in danno della pubblica assistenza e beneficenza.

Il Soprintendente ai BB.AA.AA., ad esempio, riconosceva ad una serie di lavori effettuati sull'immobile il fine di preservare la riservatezza





MONASTERO S. TERESA  
80061 MASSA LUBRENSE  
(Napoli)

li \_\_\_\_\_  
Telefono 878.90.51

Alla Soprintendenza ai BB.AA.  
di Napoli e Provincia  
Palazzo Reale  
Napoli

La sottoscritta Madre Teresa Ribera, Superiora pro tempore del Convento di S.Teresa delle Carmelitane Scalze in Massalubrense (NA)

CHIEDE

che le venga concesso un finanziamento per un importo di £.300milioni, necessario per la rifazione nel convento del vecchio impianto elettrico che risale al tempo dell'anteguerra ed ormai è talmente vetusto da costituire un vero e proprio pericolo per le suore che lo utilizzano.

Unitamente a questi lavori e a quelli conseguenziali, sono anche indispensabili quelli di rifazione del vecchio e fatiscente impianto idrico di carico e scarico, che nelle cucine è ormai soggetto a continue rotture e intasamenti, e la rifazione di infissi esterni irrecuperabili e irripirabili, per il degrado del tempo.

Con la speranza della Vs Autorevole attenzione per il settecentesco convento che la Comunità delle Carmelitane ha conservato intatto nei secoli, la sottoscritta, unitamente alle Consorelle, ringrazia, in attesa di un benevolo accoglimento della richiesta

MassaLubrense, 15/7/1995

La Superiora pro tempore  
(Madre Teresa Ribera)





E. M. CONSERVATORI RIUNITI  
S. TERESA - S. S. ROSARIO A.G.P.  
VIA PALMA. 1 - MASSA LUBRENSE

05/2=B=2.-

GEN 1985

Restauro Chiesa e Convento  
S. Teresa in Massa Lubrense.

Al

Ministero dei LL.PP. -  
Provveditorato alle OO.PP.  
per la Campania -  
Ing. Paolo Martuscelli -

N A P O L I

A seguito del foglio n°59/2=B=2 del 12.11.1984 ed in riferimento al foglio n°35207 del 14.12.1984 di codesto Provveditorato, si fa presente che le disposizioni emesse in favore della Priora - pro tempore - sono da considerarsi illegittime perchè si conferme che la chiesa di S. Teresa è di esclusiva proprietà del Conservatorio e che la concessionaria Priora della Comunità religiosa di S. Teresa - Carmelitane Scalze - nella sua qualità di ospite, non può contrarre direttamente per il restauro sia del Convento sia per la Chiesa, senza il beneplacido dell'Amministrazione del Conservatorio stesso, responsabile a tutti gli effetti.

Ugo Caracciolo







MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE  
PER LA CAMPANIA  
NAPOLI

Napoli, addi... 14 DIC. 1984

N. 35207



= Al PRESIDENTE degli Enti Morali Conservatori Riuniti S. TERESA, SS. ROSARIO e A.G.  
PLENA - VIA PALMA, 1 -

Risposta al foglio del 12/11/1984=

80061 - MASSA LUBRENSE (NA)

Div. N. 59:2 - B - 2

= Alla Priora del Conservatorio di S. Teresa

Allegati N.

80061 - MASSA LUBRENSE (NA)

OGGETTO: = Restauro Chiesa e Convento di S. TERESA in MASSA LUBRENSE (NA). =

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il N. di prot. e quel di risposta.

Con riferimento al foglio che si riscontra, si comunica che qualsiasi corrispondenza relativa ai lavori in oggetto viene indirizzata alla Priora pro-tempore del Conservatorio di S. Teresa delle Carmelitane Scalze di Massa Lubrense (NA) in quanto, giusta precedenti decreti emessi da questo Provveditorato, nonché D.P. 25184 del 29/12/1978= e D.P. 18655 del 23/06/1983= i lavori stessi le sono stati assentiti in concessione in base a specificata richiesta della Priora stessa, munita di nulla osta dello Ordinario Diocesano di Sorrento.-

Pertanto, non è possibile aderire alla richiesta della S.V.-

IL PROVVEDITORE  
(dott. ing. Paolo MARTUSCELLI)

*G. Ianni*  
*C. N. B.*  
*\* Perote de Priora con*  
*c: ba sotto sapere nulla*  
*in merito? -*  
*14 1/2/84*  
*(Martuscelli)*

18.12.84  
76 2/3/2



MINISTERO DEI LL.PP.  
IL PROVVEDITORE ALLE OPERE PUBBLICHE  
PER LA CAMPANIA

Napoli, 11 31-2-84

Caro Enzo,

ho preso nota della tua segnalazione a favore della Chiesa di S.Teresa in Massalubrense e della Chiesa della Natività in Castel S.Lorenzo (SA) e ti assicuro che sarà mia cura cercare di inserirla nel programma dei lavori che questo Istituto sta approntando per il 1984 che sarà trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici per l'approvazione e il finanziamento.

Cordialmente.

(Paolo MONTICELLI)

Ill.mo On.le Vincenzo SCOTTI  
MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE

ROMA

Stampa: Ministero dei Lavori Pubblici  
12-3-84  
16 Roma 2/3/2



claustrale. (Doc. 26)

E' qui si constata il maggiore paradosso: si interviene con contributi statali per assecondare finalità in nettissimo contrasto con il dettato di una legge dello Stato.

Intervenire per preservare la riservatezza claustrale, nel caso specifico, significa esclusivamente tagliare fuori dalla fruizione del bene restaurato i beneficiari degli interventi di assistenza e beneficenza che la norma voleva tutelare.

Non è possibile neanche appellarsi al particolare regime dei luoghi di culto, in quanto, è risaputo che, nello specifico, sono luoghi di culto la sola chiesa, la sacrestia e il matroneo, mentre i lavori sono stati effettuati sull'intero stabile che si sarebbe dovuto destinare all'assistenza e alla beneficenza a favore dei bambini del Comune, come vuole lo Statuto e come impone la legge 784/50.

Strano anche l'intervento della Soprintendenza quando, avendo constatato l'effettuazione di lavori privi della prescritta autorizzazione, sempre finalizzati a preservare la riservatezza claustrale e cioè a tener fuori da uno stabile ad essi destinato i bambini di Massa Lubrense, li assolve con grande magnanimità, limitandosi, per alcuni di essi, a consigliare il ripristino, piuttosto che ad ordinarlo perentoriamente.

Il motivo di questa insolita tolleranza è, certamente da ricercare in un altro *aggiustamento* alla Ribera.

Chi ha frequentato la scuola materna di S. Teresa infatti ricorda i bei finestroni che chiudevano gli arconi; finestroni che sono stati chiusi da alti e opprimenti muri.

Soprattutto la bruttura di queste occlusioni sosteneva una richiesta di





## COPIA UFFICIO

31 MAG. 1999

19 All.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Soprintendenza per i Beni Ambientali  
e Architettonici di Napoli e Provincia

Al .....  
 Alla dott. Maria Teresa Morvillo  
 Ente Morale Conservatori  
 Riuniti—Via Palma  
 Massa Lubrense (Na)

Prot. N. 17419 Allegati.....

Risposta al foglio del.....  
 Liv..... Soc..... N.....

Oggetto: ..... Massa Lubrense ..... Complesso Monumentale di Santa Teresa.....

All'Avv. Antonio Volpe  
 Via Castellina alla Stella, 3  
 80137 Napoli

Al Comando Stazione dei  
 Carabinieri di Massa Lubrense

Alla Procura della Repubblica  
 c/o Tribunale di  
 Torre Annunziata

e.p.c.

Al Sindaco di Massa Lubrense

In ordine ai problemi sollecitati con nota n° 575/98 del 21 dicembre 1998, n° 119/99 del 01 aprile 1999 e 178/99 del 05 maggio 1999 a firma del presidente dell'Ente Morale Conservatori Riuniti di Massa Lubrense e con la nota del 12 gennaio 1999 dell'Avv. Antonio Volpe, questa Soprintendenza ha accertato i fatti a seguito del sopralluogo effettuato da funzionario dell'Ufficio in data 23 aprile 1999 che ha preso visione dell'intero complesso occupato dalle Carmelitane Scalze.

- Per quanto concerne l'arco di cui alla nota del 1° aprile, si è verificato che non è stata operata alcuna occlusione dello stesso;
- in merito ai punti della nota 21/12/98 sopra citata, la superiora del Convento di Clausura e il tecnico di fiducia delle Suore Carmelitane Scalze hanno esibito e consegnato tre foto in bianco e nero che raffigurano lo stato del chiostro negli anni '50 da cui si evince con chiarezza la presenza delle chiusure parziali dei 5 arconi sottostanti il terrazzo su via Palma, corrispondenti agli ambienti non in uso alle religiose.
- Le tre parti tamponate al primo piano in corrispondenza delle celle facenti parte della zona in uso all'Ente e la suddivisione di parte del refettorio al piano terreno fanno parte di quelle opere effettuate, analogamente alla chiusura degli arconi del chiostro, finalizzate a tutelare l'isolamento della clausura.
- Attesa la congruità dell'uso con i caratteri precipi del complesso monumentale, si ritiene, tuttavia, che attuali concezioni del restauro suggeriscono la riapertura dei cinque arconi del chiostro finalizzata alla ricomposizione formale e architettonica dello spazio.



- A detti arconi andranno apposte invetriate lignee con lo stesso disegno di quelle già presenti sui restanti lati del chiostro.

Le opere a ciò finalizzate dovranno essere opportunamente approfondite in sede di redazione del progetto esecutivo da sottoporre all'approvazione di questa Soprintendenza prima dell'esecuzione delle stesse.

IL SOPRINTENDENTE  
(Giuseppe Zampino)

CP/ac  
N





La foto, che riprende il lato del chiostro prospiciente al lato del parlatorio ( come precisa la didascalia che non si legge nella fotocopia) è tratta dalla documentazione fotografica allegata al progetto di lavori di consolidamento e restauro della Chiesa e Convento di S. Teresa, datato 1982.

Progettista

Arch. Diana Ribera Ferrara

Committente - concessionario

La Priora pt.

Madre Maria Teresa Ribera



S. Teresa di Calcutta -

il lato del chiostro prospiciente al lato del parlatorio





verifica dello stato dei luoghi avanzata alla Soprintendenza.

Nella relazione del funzionario delegato ad effettuare il sopralluogo si legge che la Priora assistita da un tecnico di sua fiducia, cioè dall'architetto Diana Ribera (l'Ente proprietario che, pure, aveva chiesto quella verifica, non era stato invitato) aveva esibito fotografie degli anni '50 che testimoniavano, già all'epoca, l'assenza dei finestroni. Da ciò, presumibilmente, l'accettazione parziale dell'offesa arrecata all'immobile vincolato e il ridimensionamento della portata dell'abuso, come se il tempo avesse operato una sorta di parziale assoluzione.

Ma....le bugie hanno le gambe corte: allegato ad un progetto di ristrutturazione a firma dello stesso architetto Ribera – commissionaria la Priora Suor Teresa Ribera è allegato un servizio fotografico che comprende una fotografia del 1982 in cui chiaramente si vede che all'epoca i bellissimi finestroni erano ancora al loro posto. (Doc. 27)

Per tutto quanto sopra, oggi il C.d.A. pur avendo avviato una lenta opera di risanamento della IPAB, vede ancora troppo limitata la sua azione e, troppo spesso frustrate le aspettative dei legittimi fruitori di un patrimonio che per loro e solo per loro è stato costituito.

D'altra parte non è necessario ricorrere a sottili argomentazioni per affermare una tesi lapalissiana: se il presupposto della fusione dei tre Conservatori massesi è quello che *"...nella bella sede del Conservatorio S. Teresa vi è la possibilità di sviluppare tutta l'attività di assistenza e beneficenza cui i tre Enti sono preposti mediante la educazione, istruzione ed assistenza di fanciulli poveri del Comune..."* il venir meno di questa possibilità rende inadeguato qualsiasi intervento si voglia o si possa mettere in atto.



La responsabilità di quanti hanno contribuito a determinare questa situazione è gravissima perché da essa deriva un danno enorme per tutta la popolazione massese ed in particolare per la fascia più debole di essa.

La responsabilità più grande è però quella di chi, conoscendo i termini esatti della vicenda, li ha nascosti e negati.

Da qui l'impegno di chi amministra questa IPAB di non sottrarsi, malgrado la delicatezza degli argomenti, al proprio impegno di testimoniare la verità per difendere i diritti dei beneficiari statuari di tutto il patrimonio dell'Ente.

Non è un impegno di poco conto perché costringe ad affrontare verità non gradite che cozzano contro convinzioni radicate e fanno emergere inevitabili sensi di colpa in chi avrebbe dovuto vegliare sul rispetto dei diritti dei bambini e non lo ha fatto.

Chi vuole veramente capire la portata della ricostruzione storica del Conservatorio S. Teresa e delle conseguenze che certe omissioni hanno avuto, deve preliminarmente riflettere su alcuni dati.

- 1) Se si chiede ad un qualsiasi bambino massese quali sono le esigenze più pressanti espresse dal territorio, la risposta sarà unanime e sarà rinforzata dall'opinione dei genitori. Tutti concordano nel ritenere che a Massa servono luoghi di aggregazione sia all'aperto che in strutture attrezzate. Che la scuola dovrebbe poter usufruire di strutture adeguate ad un servizio che si vuole di qualità. Chi vive a Massa Lubrense queste cose le sa, per cui diventa superfluo anche pensare di promuovere sondaggi e rilevazioni di opinioni.

D'altra parte basta fare un giro per la piazza per assistere alle



manovre dei ragazzini che, sapendosi *abusivi*, tengono d'occhio Vigili e Sagrestano, prima di assestare un calcio al pallone sul sagrato della Chiesa o nell'angusto spazio del giardinetto dal quale, in contemporanea, devono sloggiare le carrozzine dei più piccoli.

Basta dare uno sguardo ai bambini della scuola elementare che del limitato spazio individuale a disposizione sono costretti a fare un uso intensivo: è lo spazio che contiene il banco e che deve servire per studiare durante le ore c.d. curricolari, deve servire per consumare il pasto, deve servire per svolgere le altre attività pomeridiane. Stanziali, loro malgrado, i nostri bambini; stanziali e fermi, perché quando provano, per la buona volontà dei docenti a fare un po' di movimento, in quelle che pomposamente vengono definite attività motorie, devono scegliere movimenti molto contenuti per non invadere lo spazio, misurato al centimetro, del compagno.



## STATUTO ORGANICO

Approvato dalla Giunta regionale della Campania con  
Decreto n.12272 del 21 luglio 1999

### **"PREFAZIONE"**

L'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata Istituti Riuniti di Assistenza all'infanzia con sede in Massa Lubrense, trae la sua origine dai Conservatori Laicali Riuniti nati dalla fusione nel 1974 dei Conservatori S.Teresa, SS. Rosario e Ave Gratia Plena aventi fini comuni.

Lo statuto organico del Conservatorio S. Teresa aveva lo scopo di *"...accogliere donzelle nubili e di civili natali per sostenerle, educarle ed istruirle nelle lettere e nei lavori donneschi preservandole dai pericoli della società..."*

Lo statuto organico del Conservatorio SS. Rosario aveva scopo affine a quello di S. Teresa.

Lo statuto del Conservatorio Ave Gratia Plena aveva lo scopo di ricoverare donzelle orfane del Comune di Massa Lubrense.

Il fabbricato del Conservatorio di Monticchio con Deliberazione n. 1 del 26/7/59, approvata dalla Prefettura di Napoli il 5/9/59 n. 101186 fu ceduto in enfiteusi perpetua alle Suore Immacolatine Arolella di Massa Lubrense ed il fabbricato di proprietà del Conservatorio Ave Gratia Plena venne altresì ceduto in enfiteusi al Sacro Ordine dei Padri Minimi di S. Francesco di Paola, come da Deliberazione n. 1/58 del 1/2/58, approvata dalla Prefettura di Napoli il 18/8/58 n. 38606/Div. V.



La Deliberazione n. 11 del 12/11/74 approvata dalla Regione Campania il 10/12/74 prot. 13674 v. 246 precisa che "...nella bella sede del Conservatorio S. Teresa vi è la possibilità di sviluppare tutta l'attività di assistenza e beneficenza cui i tre Enti sono preposti mediante la educazione, istruzione ed assistenza di fanciulli poveri del Comune...".

Visto che per le mutate condizioni dei tempi e della assistenza e beneficenza, alcune norme dello Statuto Organico non corrispondono più sia al fine dell'Ente, sia alle disposizioni legislative e regolamentari emanate successivamente alla deliberazione di esso, si approva il nuovo Statuto Organico, dando la nuova denominazione di "Istituti Riuniti di Assistenza all'infanzia S.Teresa – SS.Rosario – Ave Gratia Plena" ed avente lo scopo di promuovere interventi di supporto educativo diffuso e di assistenza a favore dei bambini e ragazzi poveri del Comune di Massa Lubrense.

## **TITOLO I**

### **ORIGINI - SCOPI - MEZZI**

#### **Articolo 1**

#### **"SCOPI"**

L'Istituzione pubblica di Assistenza e beneficenza ha lo scopo di:

- 1) promuovere iniziative di supporto educativo e culturale;
- 2) attivare interventi a favore dei bambini in situazione di svantaggio socio-culturale o di handicap;
- 3) approntare i mezzi e l'ambiente più opportuni per favorire il processo di socializzazione, per prevenire fenomeni di disagio giovanile;



- 4) svolgere attività artistiche e culturali istituendo corsi di preparazione di arte drammatica, musicali e corali;
- 5) attivare interventi diretti di assistenza straordinaria.

L'Ente opera nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Campania e collabora con Enti, Associazioni e Organi collegiali della Scuola aventi come fine precipuo l'educazione dei bambini e ragazzi nella promozione e gestione dei servizi di supporto socio-psico-pedagogico.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, l'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza può convenzionarsi con altre Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o Enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro per la gestione di uno o più servizi.

### **Articolo 2**

#### ***“MODALITA' DI FRUIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI”***

Le modalità di funzionamento dei servizi sono stabilite nel Regolamento interno.

### **Articolo 3**

#### ***“MEZZI”***

Tutte le risorse dell'Ente devono essere destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonché con i proventi derivanti:

- a) da contributi di Enti e privati;
- b) da rendite del patrimonio stesso;



c) da proventi vari non destinati ad incremento del patrimonio.

#### **Articolo 4**

#### ***“DESTINATARI”***

I destinatari degli interventi di assistenza e beneficenza saranno bambini e ragazzi in età di obbligo scolastico, compresi quelli frequentanti la Scuola Materna, residenti nel comune di Massa Lubrense.

### **TITOLO II**

#### **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

#### **Articolo 5**

#### ***“ORGANI”***

Sono organi dell'Ente il Consiglio di amministrazione ed il Presidente.

#### **Articolo 6**

#### ***“COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”***

Il Consiglio di amministrazione si compone di 3 Consiglieri compreso il Presidente, nominati dal Consiglio Comunale. Il Presidente viene eletto dal Consiglio stesso nella sua prima seduta.

Tanto il Presidente che i Consiglieri durano in carica 4 anni.

I Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di decadenza, dimissioni o morte di un consigliere, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il consigliere sostituito.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.



La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione, che ne dà immediata comunicazione all'Ente che ha proceduto alla nomina ed alla Regione.

#### **Articolo 7**

##### ***“INDENNITA' DI CARICA E/O DI PRESENZA”***

Al Presidente e agli altri consiglieri non è corrisposta alcuna indennità per l'espletamento del proprio mandato.

#### **Articolo 8**

##### ***“COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”***

Il Consiglio di amministrazione è organo di direzione politica e svolge compiti esecutivi.

Definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

- il bilancio preventivo
- il conto consuntivo e le relative variazioni;
- le piante organiche e relativi ampliamenti e trasformazioni;
- le alienazioni, acquisti, permuta di immobili, contratti di comodato;
- le alienazioni ed acquisti di titoli;
- le allocazioni delle somme provenienti da alienazioni di immobili o titoli;
- le trasformazioni e ristrutturazioni dell'Istituto;
- le modifiche statutarie, con maggioranza dei due terzi dei componenti;



- le assunzioni in ruolo ed ogni altro atto amministrativo relativo alla figura del Segretario;
- i regolamenti;
- gli impegni di spesa che, per il loro peculiare rilievo, richiedano un atto amministrativo assunto dall'organo collegiale.

Ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, il Consiglio ha facoltà

di demandare, secondo un'apposita regolamentazione, compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della vita dell'Ente ad uno o più consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza.

Le deliberazioni riguardanti le materie di cui al comma 2, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle attinenti le sole variazioni di bilancio, da adottarsi dal Presidente e da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta e, comunque, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, dovrà presentare alla fine di ciascun anno all'Autorità tutoria, una relazione particolareggiata sull'andamento morale, educativo, direttivo ed economico dell'Ente, sui miglioramenti conseguiti e su quelli conseguibili.

### **Articolo 9**

#### ***“FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”***

Il Consiglio di amministrazione si insedia dietro convocazione del Presidente uscente entro dieci giorni dal ricevimento del Decreto regionale che costituisce il Consiglio stesso.



Le sedute del Consiglio hanno luogo abitualmente una volta al mese e, in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del Conto consuntivo, per l'approvazione del Bilancio preventivo e le eventuali variazioni al medesimo, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno un componente il Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità regionale.

In questi casi il Presidente deve convocare il Consiglio entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza o dell'invito, salvo che quest'ultimo non disponga diversamente.

Le sedute, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da trattare, che deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono valide senza la presenza di almeno due componenti il Consiglio; il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Segretario dell'Ente, con funzioni anche di segretario verbalizzante.



Il Presidente del Consiglio di amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

### Articolo 10

#### ***“DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”***

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie nonché l'elezione del Presidente per le quali si richiede il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Per la validità della seduta non è computato chi, avendo interesse, giusto l'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono stesi dal Segretario e firmati dallo stesso, da chi ha presieduto la riunione, nonché dai consiglieri intervenuti, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente.

Ciascun consigliere ha diritto che nel verbale si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui addotte.

Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata da parere in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità da parte del Segretario dell'Ente. Il testo dei pareri è inserito nelle deliberazioni.

Tutti coloro che ne hanno interesse hanno diritto di ottenere a proprie spese copia degli atti deliberativi dell'Ente.



## Articolo 11

### **"FUNZIONI DEL PRESIDENTE"**

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

In particolare:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti con gli altri enti ed autorità;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determinando l'Ordine del giorno delle sedute;
- c) sovrintende all'esecuzione delle determinazioni del Consiglio;
- d) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con altre organizzazioni interessate al campo di attività dell'Ente;
- e) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione, informandone il Consiglio stesso per la ratifica;
- f) per particolari motivi di necessità ed urgenza dispone per l'esecuzione degli atti di competenza dei dipendenti in posizione apicale, dagli stessi non compiuti.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il componente anziano ne fa le veci.



**Norme generali di amministrazione**

**Articolo 12**

***“ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI”***

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia e di trasparenza.

**Articolo 13**

***“ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE”***

La pianta organica, le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabilite dai regolamenti interni.

**Articolo 14**

***“COMPITI E FUNZIONI DEL SEGRETARIO”***

Il Segretario dell'Ente partecipa alle sedute del Consiglio con le funzioni previste dalla legge n. 6972/1890 e dai relativi regolamenti di attuazione.

E' il garante della legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio.

**Articolo 15**

***“SERVIZIO DI TESORERIA”***

Il servizio di cassa è svolto da un Istituto di credito ed è regolato da un apposito contratto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Gli ordinativi di incasso e di pagamento non costituiscono titolo legale per il Tesoriere, se non recano la firma degli amministratori, o in mancanza, di persona autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.



